

della fondazione *Stati generali del Nord Onlus*, rispetto alla quale è stata verificata, sulla base dell'atto costitutivo, dello statuto, dei bilanci e di altre informazioni rese dagli interessati, l'assenza di attività di rilievo imprenditoriale direttamente esercitate dalla fondazione o di partecipazioni societarie dalla stessa detenute. Parimenti, è stata ritenuta compatibile con il mandato governativo la carica di presidente dell'associazione *Osservatorio del Mediterraneo*, in considerazione del fatto che le risorse finanziarie dell'ente non derivano da proventi collegati allo svolgimento di attività economiche, bensì dal versamento di quote associative. Inoltre, l'associazione non detiene partecipazioni societarie, né risulta iscritta nel Registro delle imprese.

- Attività professionali e di lavoro autonomo

25. Numerose (15) sono state le situazioni potenzialmente incompatibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge (divieto di “*esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo*”), rimosse previa sollecitazione da parte dell'Autorità o spontaneamente risolte dai diretti interessati. A norma della citata disposizione, le attività professionali o di lavoro autonomo sono incompatibili se effettivamente esercitate e qualora presentino profili di connessione con la carica di governo ricoperta. In relazione al primo elemento, l'Autorità, in conformità ai numerosi precedenti in materia, ha ritenuto necessario l'effettivo esercizio dell'attività professionale e non sufficiente, invece, la mera iscrizione ad un albo. Inoltre, l'articolo 3, lettera c), del Regolamento, precisa come, ai fini del requisito della connessione, debba ritenersi rilevante qualsiasi inerenza, diretta o indiretta, esistente tra l'attività esercitata e gli interessi pubblici tutelati dalle funzioni di governo attribuite al titolare.

26. Con specifico riferimento all'esercizio di attività professionali in forma associata, l'Autorità ha confermato il proprio indirizzo interpretativo, orientato a distinguere fra associazioni professionali e società di professionisti. Per queste ultime, infatti, l'obbligo di recesso deriva direttamente dall'incardinamento dell'interessato in una struttura societaria; mentre per le associazioni professionali, posto che la relativa partecipazione non implica necessariamente l'esercizio di attività incompatibili, il titolare di carica di governo può mantenere il suo nome in seno allo studio, astenendosi, in concreto, dall'esercizio dell'attività.

27. Nel periodo di riferimento, le attività potenzialmente incompatibili hanno riguardato principalmente: la professione forense, di dottore commercialista, di giornalista, di ingegnere e alcuni casi di attività medico-chirurgica. In materia di professione forense, è stato esaminato il caso di un *avvocato rotale* che ha posto specifico quesito in merito alla compatibilità di detta professione con l'attuale incarico di governo. Al riguardo, l'Autorità, ha ravvisato, nell'ipotesi prospettata, una verosimile situazione di incompatibilità. Infatti, le eventuali intersezioni fra l'ordinamento giuridico canonico (che regola interamente l'accesso alla professione e le funzioni di avvocato della Rota Romana) e quello italiano, assumono rilievo con riferimento all'art. 8 dell'Accordo tra la

Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 (revisione dei Patti Lateranensi del 1929), secondo cui le sentenze di nullità di matrimonio, pronunciate dai tribunali ecclesiastici, sono soggette a recepimento nell'ordinamento italiano mediante sentenza della corte d'appello competente, chiamata a verificare la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Specifica rilevanza, in proposito, è stata attribuita alle attuali funzioni di governo esercitate dall'interessato, che sono apparse, *ratione materiae*, idonee a generare profili di connessione con gli effetti che il giudizio rotale può produrre nell'ordinamento italiano. Pertanto, nonostante all'atto della verifica non si conoscessero ancora le materie delegate al titolare di carica, non è stato possibile escludere, a priori, l'eventualità che quest'ultimo, nello svolgimento del proprio mandato governativo, potesse in futuro, anche indirettamente, incidere sull'esercizio della professione di avvocato rotale. Alla luce di tale valutazione, l'interessato ha dichiarato di astenersi dallo svolgimento della professione a far data dalla nomina e per tutta la durata dell'attuale incarico di governo.

28. Fra le situazioni esaminate, come si è detto, diverse hanno riguardato lo svolgimento dell'*attività giornalistica*, in relazione alla quale l'Autorità ha ritenuto comunque opportuno distinguere i casi di esercizio effettivo e continuativo dell'attività professionale dalla occasionale pubblicazione di articoli su mezzi di stampa o di comunicazione, valutata di per sé non idonea, a prescindere dagli eventuali profili di connessione con la carica di governo, a configurare il rischio di una violazione della legge.

29. Alla fattispecie disciplinata dalla lettera d) dell'art. 2, comma 1, sono stati ricondotti anche gli *incarichi arbitrali*. In merito, l'Autorità è stata preventivamente sollecitata da un titolare di carica, attraverso una formale richiesta di parere, a valutare la compatibilità di un incarico di presidente di un collegio arbitrale - costituito per la risoluzione di una controversia insorta in sede di esecuzione di un contratto di appalto - che lo stesso intendeva portare a termine, eventualmente anche a titolo gratuito. Nell'occasione, l'Autorità ha in primo luogo osservato che, alla luce della chiara formulazione testuale del divieto, la gratuità dell'attività professionale o di lavoro autonomo non può costituire un'esimente rispetto alla valutazione di incompatibilità, la quale prescinde dall'eventuale conseguimento di qualsivoglia vantaggio economico da parte del titolare. Nel caso in esame, la valutazione si è pertanto concentrata essenzialmente sui rapporti di connessione fra le funzioni istituzionali dell'interessato, da un lato, e l'oggetto del lodo arbitrale, nonché le attività degli enti e delle imprese coinvolte nella controversia, dall'altro.

30. Al riguardo, in assenza di deleghe specifiche in capo al titolare di carica, l'Autorità ha ritenuto di dover assumere, come parametro di riferimento, il complesso delle attribuzioni del dicastero di appartenenza, alle quali i Sottosegretari di Stato, anche in difetto di competenze proprie, partecipano di diritto ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quest'ultima disposizione attribuisce infatti ai Sottosegretari di Stato funzioni a carattere

generale che non consentono *a priori* di escluderli dalle decisioni assunte nell'ambito del proprio dicastero (si tratta in particolare dei compiti di "coadiuvazione" del Ministro e di rappresentanza del Governo nelle sedute delle Camere e delle commissioni parlamentari). Alla luce delle connessioni riscontrate nel caso di specie - non riguardanti specifici e delimitati poteri amministrativi, bensì competenze generali difficilmente circoscrivibili - l'Autorità ha ritenuto l'incarico arbitrale non compatibile con il mandato governativo, fermo restando il diritto dell'interessato a percepire i relativi compensi maturati fino alla data di assunzione della carica di governo.

- Impiego pubblico e privato

31. In materia di impiego pubblico e privato, l'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), come noto, prevede un'incompatibilità assoluta, precludendo ai titolari di cariche governative l'esercizio di "*qualsiasi tipo di impiego o lavoro*" pubblico e privato. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, "*I dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza*". A tal fine, è stato richiesto agli interessati di dichiarare la propria posizione di aspettativa o fuori ruolo e di produrre la relativa documentazione. Le situazioni incompatibili ancora in essere successivamente alla data di assunzione dell'incarico di governo (5) sono state spontaneamente risolte dagli interessati ancor prima dell'invio della dichiarazione di cui all'art. 5, fatta eccezione per il caso di un dirigente di azienda che ha perfezionato la propria posizione di aspettativa solo a seguito dell'intervento dell'Autorità.

32. Si rammenta, infine, che, in deroga alla menzionata disposizione, che vieta ai titolari di cariche governative l'esercizio di impieghi pubblici, il legislatore è recentemente intervenuto con l'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 90/2008, nella parte in cui dispone che "*in via eccezionale*", può essere nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'emergenza rifiuti "*il Capo Dipartimento della Protezione civile di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile*". Pertanto, il preesistente incarico di Capo del Dipartimento della Protezione civile, in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato ritenuto compatibile (anzi, obbligatoriamente "abbinato") con la carica governativa di Sottosegretario per l'emergenza rifiuti.

2. IL CONFLITTO DI INTERESSI

2. 1. Le dichiarazioni sulle attività patrimoniali

33. La legge n. 215/04 impone ai titolari di cariche di governo e ai rispettivi familiari (coniuge e parenti entro il secondo grado) l'obbligo di presentare all'Autorità, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza per l'invio dei

formulari relativi alle situazioni di incompatibilità, una dichiarazione concernente le proprie attività patrimoniali (art. 5, commi 2 e 6, della legge), finalizzata a fornire all'Autorità le informazioni necessarie per l'accertamento di eventuali situazioni di conflitto di interessi. Anche tali dichiarazioni sono rese attraverso la compilazione di appositi formulari predisposti dall'Autorità¹⁶.

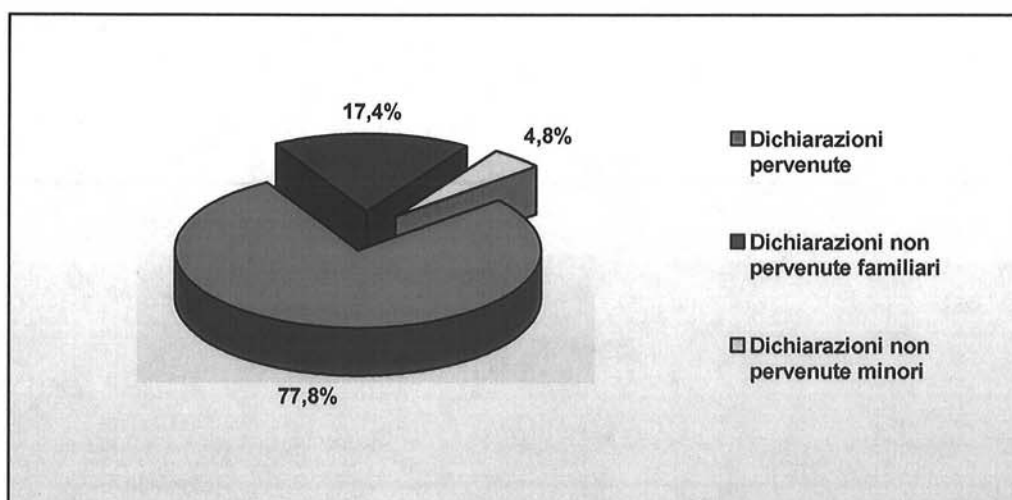
34. Alla data del 31 dicembre 2008, il quadro relativo alle dichiarazioni sulle attività patrimoniali dei titolari di carica risulta completo mentre quello dei familiari è ancora parziale nonostante il termine previsto dalla legge sia ampiamente scaduto. Nel complesso, le dichiarazioni attualmente pervenute sono 308 su un totale di 396 dichiaranti. Dai coniugi e parenti entro il secondo grado sono pervenute 241 dichiarazioni su un totale di 329 soggetti obbligati¹⁷. Delle 88 dichiarazioni mancanti, 19 riguardano soggetti minori di età, anch'essi tenuti a fornire all'Autorità i propri dati patrimoniali attraverso il soggetto esercente la potestà.

Tabella 5 – Dichiarazioni sulle attività patrimoniali

Numero totale soggetti obbligati	396
Numero titolari di carica	67
- Dichiarazioni pervenute:	67
- Dichiarazioni mancanti	0
Numero familiari	329
- Dichiarazioni pervenute	241
- Dichiarazioni mancanti	88

¹⁶ I formulari sono pubblicati nel Bollettino dell'Autorità e disponibili sul sito Internet dell'Istituzione all'indirizzo: www.agcm.it.

¹⁷ Si rammenta che relativamente ai familiari, il numero totale dei soggetti obbligati si basa esclusivamente sull'anagrafica fornita all'Autorità dai singoli titolari di carica.

Grafico 5 – Dichiarazioni sulle attività patrimoniali

35. L'elevato numero di dichiarazioni mancanti (88) evidenzia ancora una volta l'assenza, nella legge, di adeguati strumenti coercitivi nei confronti dei soggetti inadempienti, circostanza che accresce le difficoltà dell'Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

2.2. I casi esaminati

36. In materia di conflitto di interessi (art. 3 della legge), le verifiche effettuate sugli atti emanati dall'attuale Governo nel periodo di riferimento sono state integralmente condotte e concluse già durante la fase degli accertamenti preistruttori, principalmente per l'assenza di un collegamento fra l'attività governativa svolta dal titolare di carica interessato e il vantaggio economico prospettato, ovvero in ragione dell'estraneità della fattispecie all'ambito applicativo della legge.

37. Nonostante il maggior numero degli accertamenti sia stato effettuato, come di consueto, a seguito di rilevazioni d'ufficio, un opportuno accenno va dedicato ad alcune segnalazioni effettuate dal sen. Luigi Zanda riguardanti un presunto caso di conflitto di interessi del Presidente del Consiglio in carica, relativo a sue dichiarazioni concernenti la RAI ed alcune società quotate in borsa; segnalazioni archiviate dall'Autorità in quanto ritenute estranee all'ambito applicativo dell'art. 3 della legge. In merito, si è osservato che fra i vari elementi costitutivi della fattispecie, la norma richiede, in particolare, che l'eventuale vantaggio economico apportato al patrimonio del titolare di carica (o a quello di un suo familiare) discenda da un atto governativo da considerare imprescindibilmente nella sua accezione formale, cioè assunto nell'ambito di attribuzioni e con le procedure previste dalla legge ed espresso nelle forme stabilite dall'ordinamento. Ad esso può essere equiparato esclusivamente il comportamento omissivo del titolare di carica di governo che non abbia provveduto all'emanazione di un atto dovuto in base ad un obbligo anch'esso

stabilito dalla legge. La stessa legge n. 215/04, del resto, nell'attuale formulazione degli articoli 1 e 3, fa chiaramente riferimento ad una tipologia di atti rilevanti che comprende tutte quelle attività, poste in essere nell'esercizio di attribuzioni di governo, che si concretano nell'adozione o partecipazione ad un atto formalmente qualificato, individuabile come tale in base alle regole poste dalla legge e idoneo, secondo le specifiche norme che lo disciplinano, a produrre effetti, nell'ordinamento giuridico, come fatto imputabile all'organo che lo ha adottato. Ai fini dell'eventuale integrazione di una fattispecie di conflitto ai sensi dell'art. 3 della legge, non può pertanto attribuirsi rilievo a qualsiasi attività o comportamento del titolare di carica di governo, ma solo a quelli che si traducono nell'esercizio concreto di attribuzioni governative e che si esprimono nelle forme in cui tali attribuzioni sono legittimate a manifestarsi.

38. Tanto si ricava dal principio generale espresso nell'art. 1, comma 1, della legge che, nell'imporre ai titolari di cariche di governo l'obbligo di astenersi *"dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazioni di conflitto"*, ne chiarisce anche l'ambito applicativo, mediante l'esplicito riferimento ai comportamenti che i medesimi titolari assumano *"nell'esercizio delle loro funzioni"*. La norma è dunque intesa a stabilire un chiaro collegamento tra tale obbligo di astensione e la finalità generale perseguita dal legislatore: quella cioè di evitare che i poteri e le funzioni di governo possano essere utilizzati per obiettivi diversi dalla cura esclusiva degli interessi pubblici alla luce dei quali l'attribuzione di detti poteri e funzioni trova il proprio essenziale fondamento. La connessione tra atti e funzioni di governo, nell'accezione accolta dall'Autorità, risulta ancor più chiaramente dalla lettera dell'art. 3 che richiede, per l'appunto, la partecipazione del titolare di carica *"all'adozione di un atto, anche formulando la proposta"* ovvero all'omissione di un *"atto dovuto"*; dove i termini *"adozione"*, *"proposta"* e *"atto dovuto"* evidentemente evocano uno stretto e necessario collegamento con i poteri e le funzioni inerenti alla carica governativa, nonché con le modalità, le forme e i vincoli che all'interno dell'ordinamento ne disciplinano il concreto esercizio e i relativi effetti giuridici.

39. Nella medesima occasione, l'Autorità ha inoltre escluso la possibilità di interpretazioni estensive delle norme in materia di conflitto di interessi, in ragione dei ristretti margini applicativi che la stessa legge n. 215/04 autorizza. Pur confermando le difficoltà applicative che investono l'art. 3 della legge (peraltro più volte segnalate dall'Autorità stessa al Parlamento), il Collegio ha ritenuto che, nell'attuale formulazione, l'adozione di criteri interpretativi "estensivi", oltre che non consentita, risulterebbe non coerente con la particolare natura delle disposizioni in argomento, che costituiscono il risultato di scelte politiche a suo tempo operate.

B. 60° GOVERNO

3. LE INCOMPATIBILITÀ POST-CARICA

3.1. *Le incompatibilità nei dodici mesi successivi alla cessazione dell'incarico di Governo*

40. Nel periodo di riferimento, l'attività svolta dall'Autorità in applicazione della legge ha riguardato anche i nuovi incarichi assunti dai componenti del precedente Governo (Prodi II), oggetto di monitoraggio e di controllo in relazione al regime delle incompatibilità post-carica stabilito dall'art. 2, comma 4. Come noto, infatti, la citata disposizione, estende le incompatibilità previste dalle lettere b), c) e d), del comma 1, dello stesso articolo¹⁸, ai dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica di governo, *“nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”*. La norma è essenzialmente volta ad evitare che l'azione di governo possa essere influenzata dall'interesse privato del titolare di carica a procurarsi benefici futuri (una volta terminato il mandato), ad esempio nella forma di nuovi incarichi.

3.2. *I casi esaminati*

41. In via assolutamente prevalente, le questioni affrontate dall'Autorità hanno riguardato cariche e funzioni di gestione in società lucrative. Nella maggior parte dei casi esaminati l'esistenza di possibili violazioni di legge è stata esclusa già in prima analisi, poiché le cariche assunte non presentavano alcun profilo di connessione con il precedente mandato governativo. In un caso, tuttavia, si è reso necessario l'avvio di un procedimento istruttorio, in esito al quale è stata accertata l'incompatibilità di un ex commissario straordinario del Governo in relazione a un incarico societario ricoperto in violazione dell'art. 2, comma 4, della legge.

¹⁸ A norma del quale il titolare di cariche di governo non può, nello svolgimento del proprio incarico: “[...] b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale; d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti [...]”.

42. Con riferimento alle procedure archiviate già durante la fase degli accertamenti preistruttori, si riportano, a titolo esemplificativo, i casi riguardanti un incarico di consulenza presso una società controllata da una Regione a statuto ordinario e una carica assunta in una società per azioni partecipata dallo Stato. Le due situazioni sono state esaminate, rispettivamente, in relazione al divieto di esercitare attività professionali o di lavoro autonomo (art. 2, comma 1, lettera *d*, della legge) e al divieto di ricoprire cariche in società aventi fini di lucro (art. 2, comma 1, lettera *c*, della legge). In merito, stante l'assenza di profili di connessione fra le attività prevalenti svolte dalle società considerate e le funzioni di governo esercitate dai due titolari di carica interessati, entrambe le situazioni sono state archiviate senza la necessità di un formale accertamento istruttorio.

43. Altre volte l'insussistenza dei presupposti per l'avvio di un procedimento è stata riscontrata facendo riferimento alla *ratio* che informa l'art. 2, comma 4, della legge. In particolare, sono stati esaminati alcuni incarichi gestionali in società nelle quali i titolari di carica interessati risultavano detenere una posizione di controllo, sia prima dell'assunzione dell'incarico di governo che durante l'intero arco del mandato. In merito, l'Autorità ha confermato il proprio orientamento secondo il quale, nella valutazione delle situazioni di incompatibilità post-carica connesse all'assunzione di cariche in enti con scopo di lucro, è necessario tener conto delle finalità perseguite dalla norma, che, come accennato, è essenzialmente volta ad evitare che l'azione di governo possa essere influenzata dall'interesse privato del titolare di carica a procurarsi benefici futuri. Tale rischio appare difficilmente configurabile per quegli ex-titolari che assumano (o riassumano) cariche gestionali in società da loro stessi controllate in quanto l'eventuale nuova nomina (intervenuta successivamente alla scadenza del mandato di governo) va ragionevolmente ascritta alla posizione di controllo che i medesimi detengono nell'impresa, piuttosto che all'influenza che essi, nello svolgimento del mandato, avrebbero astrattamente potuto esercitare sugli organi societari. Del resto, un interesse (privato) al buon andamento dell'impresa controllata è inevitabilmente connaturato alla titolarità di una posizione di controllo. Tuttavia, tale elemento, di per sé potenzialmente sufficiente a orientare l'azione del titolare di carica (e quindi eventualmente rilevante ai fini della configurabilità di fattispecie di conflitto di interessi), non rientra tra le cause di incompatibilità previste dalla legge. Pertanto, in relazione agli incarichi assunti (o riassunti) in società controllate alla scadenza del mandato governativo deve escludersi la sussistenza - anche in astratto - di un ragionevole nesso di causalità tra la (precedente) carica di governo e il successivo incarico societario, tale da legittimare una qualunque ipotesi di incompatibilità, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge.

44. Infine, fra le situazioni archiviate figura il caso di un incarico di Presidente del consiglio di amministrazione assunto in una società di studi e ricerche nel settore agroalimentare. L'Autorità ha ritenuto compatibile l'incarico in considerazione della natura della società in questione - di fatto non operativa sul mercato e priva di dipendenti - e, soprattutto, dell'assenza di emolumenti

corrisposti in relazione alla carica di presidente. Diversamente dalle cariche ricoperte in corso di mandato – costantemente qualificate *contra legem*, a prescindere dall'elemento retributivo e della loro testuale qualificazione, laddove riconducibili, sotto l'aspetto sostanziale, alla *ratio* del divieto posto dalla legge¹⁹ - l'elemento della gratuità ha infatti consentito ragionevolmente di escludere, nel caso in esame, che la prospettiva di un qualche vantaggio economico, successivo alla cessazione dell'incarico di governo, potesse aver influenzato il comportamento dell'ex titolare di carica, nei confronti della società, nell'esercizio del proprio mandato governativo.

45. L'unico caso di incompatibilità post-carica accertato dall'Autorità nel periodo di riferimento è quello dell'ex commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse allo sviluppo dell'area di Gioia Tauro²⁰. Quest'ultimo, nominato con D.P.R. 23 maggio 2007, è scaduto dal suo incarico in data 1 marzo 2008, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008 n. 31, che ha convertito il precedente incarico commissariale in quello di "*Commissario straordinario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro*". La nuova disciplina, non retroattiva, opera "*a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione*"²¹, con la conseguenza che, agli effetti della legge n. 215/04, la nomina conferita all'interessato con D.P.R. 23 maggio 2007 ha continuato comunque a dispiegare i propri effetti fino alla data del 1 marzo 2008.

46. L'istruttoria ha in primo luogo accertato l'effettività dell'incarico commissariale assunto ai sensi del D.P.R. 23 maggio 2007, circostanza quest'ultima contestata dall'interessato e mai chiarita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonostante un'espressa richiesta in tal senso da parte dell'Autorità. Tale indagine preliminare si è resa necessaria per verificare l'assoggettamento del titolare di carica alle norme in materia di conflitto di interessi e, in particolare, alla disciplina delle incompatibilità post-carica (art. 2, comma 4, della legge), con specifico riferimento ad alcune cariche societarie ricoperte dall'interessato prima, durante e dopo il periodo di vigenza del citato decreto presidenziale di nomina del 23 maggio 2007.

¹⁹ In tal senso, è stato ad esempio ritenuto compatibile con il mandato governativo l'incarico di Presidente onorario ricoperto in una società cooperativa a responsabilità limitata, in quanto la predetta posizione non attribuisce alcun diritto di voto nelle riunioni dell'assemblea (alle quali il Presidente onorario è solo legittimato ad intervenire), né alcun potere di rappresentanza della società. E' stato, invece, considerato rilevante un incarico onorario di presidente all'interno di un comitato indipendente di una società estera (denominato Advisory Board), trattandosi di un organismo, composto dai soci stessi, non rientrante nelle tradizionali figure degli organi societari e al quale erano attribuite le funzioni di amministrazione e controllo tipicamente a questi riconducibili, ma avente funzioni consultive, nei confronti del consiglio di amministrazione e del management, in ordine agli investimenti, alle strategie e agli accordi da intraprendere.

²⁰ Provvedimento n. 19115, in Boll. n. 42/08.

²¹ Art. 22-sexies, comma 2, della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

47. L'art. 2, comma 3, della legge dispone che le situazioni di incompatibilità debbano cessare *“dalla data del giuramento [...] e comunque dall'effettiva assunzione della carica”*. In sostanza, tutti i titolari di carica neo-nominati sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui alla legge n. 215/04 a decorrere dall'effettiva assunzione del mandato governativo, cioè dal momento in cui, per effetto dell'adesione alla nomina ricevuta - espressa attraverso il giuramento o con l'effettivo insediamento nella funzione governativa - i poteri pubblici attribuiti con decreto si concretizzano in capo al soggetto incaricato. L'obiettivo primario perseguito dal legislatore è infatti quello di evitare l'insorgenza di situazioni di conflitto fra gli interessi pubblici connessi all'esercizio della funzione istituzionale e quelli privati del titolare incaricato, scoraggiare il cumulo di incarichi pubblici in capo a uno stesso soggetto e indurre il titolare di cariche governative ad assolvere in modo efficiente il proprio mandato, dedicandovi una adeguata quantità di tempo e di energie.

48. L'accertamento in ordine all'effettiva assunzione dell'incarico si rende necessario proprio per i commissari straordinari i quali, differentemente dagli altri titolari di cariche governative, non sono obbligati dalla legge a prestare giuramento. Per essi è pertanto necessario verificare l'esistenza di un atto idoneo a radicare in concreto i poteri governativi in capo al soggetto incaricato, al fine di comprovarne l'adesione al mandato ricevuto. Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno permesso di accertare che, successivamente all'emanazione del decreto di nomina del 23 maggio 2007 (e fino all'entrata in vigore della legge n. 31/08), il commissario straordinario ha posto in essere atti idonei a comprovare la sua volontà di aderire all'incarico, quali la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico per lo sviluppo del porto di Gioia Tauro (previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto di nomina) e la conduzione di una procedura negoziata per l'affidamento di uno “studio di fattibilità relativo allo sviluppo di attività logistiche nel porto e nell'area portuale e retroportuale di Gioia Tauro”.

49. Le risultanze istruttorie hanno inoltre evidenziato l'incompatibilità di alcune tra le cariche societarie ricoperte dall'ex commissario straordinario e dallo stesso mantenute per tutto il periodo di vigenza del D.P.R. 23 maggio 2007, a causa dell'incertezza in ordine all'effettiva assunzione della carica commissariale.

50. Con riferimento a tutte le situazioni esaminate nel corso dell'istruttoria, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della legge, l'Autorità ha verificato l'eventuale sussistenza di profili di connessione fra i settori di attività prevalente delle varie società coinvolte nel procedimento e le attribuzioni istituzionali del titolare di carica. A tale riguardo, sono state in primo luogo considerate le competenze principali attribuite al commissario straordinario e i relativi poteri amministrativi, di indirizzo e coordinamento su organi, enti ed autorità statali o sottoposti all'indirizzo e/o alla vigilanza dello Stato. In relazione alle predette funzioni sono stati poi valutati gli eventuali profili di connessione con i settori di attività prevalente delle società considerate.

51. In esito a tali accertamenti, sono state considerate incompatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge, le cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere delegato ricoperte dall'interessato nella *società degli Interporti Siciliani S.p.A.*, soggetto economico che opera in via prevalente nella realizzazione e gestione di infrastrutture (interporti) destinate, in particolare, allo sviluppo del trasporto intermodale di merci. L'Autorità ha infatti ritenuto che le funzioni governative attribuite al commissario straordinario - finalizzate all'implementazione, nell'area di Gioia Tauro, delle infrastrutture e dei servizi connessi al trasporto merci e, in particolare, alle spedizioni tra differenti nodi logistici - fossero idonee, in quanto tali, ad incidere sugli interessi dei soggetti, quali la *società degli Interporti Siciliani*, operanti in questo stesso settore di attività.